

DELIBERA N. 116/2022/CRL/UD del 24/06/2022
G. MXXX / FASTWEB
(ISTANZA LAZIO/D/215/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella riunione del 24/06/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. G. Mxxx di cui al prot. D1138 del 22.02.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Sostiene l’istante che, con reclamo del 3/2/2017, ha contestato all’operatore Fastweb gli addebiti rilevati nelle date 15, 16, e 20 settembre 2016, in quanto non aderenti alle

norme contrattuali in essere. L'istante afferma, infatti, che detti addebiti avrebbero eroso il credito residuo di ben € 5,06, cagionando ammanchi determinanti per il prosieguo/rinnovo dell'offerta contrattuale. Afferma, inoltre, l'istante che la "ricarica automatica Mobile Fuel num. 3383XXX" sarebbe stata ripetuta due volte - come da fattura allegata al formulario GU14 - senza alcun avviso all'utente e precisa che la procedura de qua è riferita alla sola bolletta n. 5697XXX, mai oggetto di vertenze.

L'istante contesta pertanto il comportamento scorretto dell'operatore e chiede € 600,00 per il reclamo non evaso e € 15,00 quale rimborso forfettario

2. Posizione dell'operatore.

L'operatore Fastweb ha depositato memorie nelle quali ha affermato in via preliminare la inammissibilità – improcedibilità della domanda eccezione già sollevata all'udienza di conciliazione. Ciò perché la parte istante si riferisce nel GU14 alla fattura n. 5697739, richiedendo il rimborso di € 10,00 già oggetto di precedente reclamo del 12.8.2016, allegato sia ad altra procedura di definizione n.876/17, sia nell'UG prot. 7046/17, al quale l'operatore avrebbe già risposto con la memoria depositata nel procedimento n. 876/17.

Sempre in via preliminare, eccepisce l'operatore Fastweb l'inammissibilità – improcedibilità per indeterminatezza dell'altra contestazione mossa da Mxxx, il quale non ne ha determinato il quantum né ha indicati specificamente gli asseriti prelievi anomali.

Nel merito rileva Fastweb che l'istante ha richiesto in data 24.9.16 l'invio in chiaro del traffico relativo alla sola numerazione fissa, al quale Fastweb ha puntualmente risposto. Nel reclamo del 3.2.17- che Fastweb dichiara di non aver mai ricevuto - l'istante lamenta costi relativi al mobile pari ad € 5,06, costi che avrebbero dovuto determinare l'erosione del credito mobile e la conseguente doppia ricarica: detta circostanza, tuttavia, non si riscontra nelle fatture depositate agli atti da Fastweb, che afferma la assoluta regolarità della propria fatturazione. Fastweb ha altresì depositato memorie di replica con le quali ha richiesto lo stralcio dell'allegato 1) "Resoconto del traffico dei periodi contestati", perché non attinente al procedimento in questione.

3. L'esito dell'udienza di definizione.

All'udienza di definizione del 28.9.2018, entrambe le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il Legale verbalizzante rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

4. Motivazione della decisione

Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento. Dall'esame della documentazione risulta fondata l'eccezione sollevata da Fastweb all'udienza di conciliazione del 7 febbraio 2018 e reiterata da Fastweb Spa nelle memorie depositate in atti: le richieste formulate dal Sig. Micocci relative alla fattura n. 5697739, erano state già oggetto di

altre precedenti procedure conciliative e di definizione e, più precisamente, la procedura di definizione n. 876/17. Sotto questo profilo la procedura in questione deve essere dichiarata inammissibile ed improcedibile. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di parte convenuta risulta essere assorbente di tutti gli altri punti in esame, compreso il merito, che non possono quindi essere esaminati.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. G Mxxx perché inammissibile e improcedibile per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24/06/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini



f.to